

Verbale di Accordo

Il giorno 12 marzo 2020, in Roma e per via telematica sono presenti le seguenti parti:

- Per la Cooperativa Facchini Portabagagli St. C.le di Bologna soc. a r.l. (CFP Bologna) con sede in Bologna in via Crocione, 1 / 4, la sig.ra Martella Concetta con Procura Speciale

Per le OO.SS. di categoria i Sigg.:

- Per la FILT CGIL Nazionale – il Sig.ri Davide Franzosi, Maria Ippolito
- Per la FIT CISL Nazionale - il Sig.ri Giorgio Ghiglione, Christian Tschigg
- Per la UILTRASPORTI Nazionale – il Sig. Massimo Ferretti
- Per la UGL FERROVIERI Nazionale – il Sig. Sandro Vacata,
- Per la SALPAS Or.s.a. Nazionale – il Sig.ri Claudio Fiorenza, Andrea Fiorenza
- Per la SLM FAST CONFISAL – Nazionale – la Sig.ra Sabrina Mancini

Oggetto: Contratto di solidarietà – Servizio PRM Lombardia, Piemonte Contratto n°378/2017 del 01/11/2017 per l'esecuzione del servizio di assistenza in stazione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) – Lotto 1.

Premesso che:

- CFP Bologna risulta titolare per tramite del CNCP del servizio PRM per conto di RFI per le aree della Lombardia e del Piemonte DTP Milano (come da allegato 1) ed in particolare Contratto n°378/2017 del 01/11/2017 per l'esecuzione del servizio di assistenza in stazione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) – Lotto 1;
- Che gli impianti nelle province di Milano, Monza Brianza e Varese per la Lombardia e nelle province di Novara e Verbania per il Piemonte sono eseguiti direttamente dalla società CFP Bologna;
- L'impresa evidenziava che a seguito dell'emergenza Coronavirus e delle restrizioni operanti nelle aree Rosse nonché per effetto della soppressione di treni a breve media e lunga percorrenza si evidenziano fortissime criticità sulla tenuta dei livelli occupazionali;
- Che l'incontro veniva indetto per la giornata odierna

Concordano

di sottoscrivere il Contratto di Solidarietà ai sensi del D.Lgs del 148/2015 art. 21 comma 1 lettera "C" e comma 5 per il periodo dal 13.03.2020 al 31.05.2020 onde poter scongiurare il ricorso a riduzione di personale.

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

il C.C.N.L. applicato è quello dalla Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviaria del 16-12-2016 e ss.mm.ii.; l'orario di lavoro contrattuale è di 38 ore settimanali così come previsto dal CCNL applicato;

Ambito di applicazione:

L'applicazione del contratto di solidarietà riguarderà N° 30 lavoratori presenti sull'appalto **Contratto n°378/2017 del 01/11/2017 per l'esecuzione del servizio di assistenza in stazione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) – Lotto 1** Lombardia e Piemonte di cui alleghiamo l'elenco che forma parte integrante del presente accordo su un organico complessivo dell'impresa di 208 lavoratori;

Decorrenza e durata:

il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 13.03.2020 al 31.05.2020 per 2,64 mesi, rinnovabili;

Riduzione dell'orario di lavoro:

l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di solidarietà sarà decurtato nel rispetto del comma 5 art. 21 D.lgs 148/2015 e quindi la riduzione media sull'intera forza lavoro impiegata nel **Contratto n°378/2017 del 01/11/2017** sarà fino ad un massimo del 60% mentre la riduzione oraria media dell'orario di lavoro non supererà il 70% per ciascun lavoratore nell'arco dell'intero periodo.

L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

- giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite all'interno del mese, concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese, all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
- riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

Deroghe all'orario concordato

Le Parti, convengono che l'Azienda, previa comunicazione alle OO.SS. e le RSA/RSU d'appalto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro può modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Interventi aziendali per favorire l'occupazione

Le misure che la Società intende intraprendere, per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti: un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi, nonché una razionalizzazione delle strutture.

L'indennità di solidarietà sarà anticipata dalla Società onde evitare traumi economici ai lavoratori aventi titolo.

La Società e le OO.SS. concordano di verificare l'attuazione del Contratto di Solidarietà in sede territoriale di norma ogni mese o su istanza di una delle parti. In ogni caso le parti manterranno monitorato lo stato complessivo della situazione di emergenza sanitaria alla base del presente ricorso.

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da due pagine e l'elenco allegato)

Per la Società Carlette Martella

Per la FILT CGIL [Signature]

Per la FIT CISL [Signature]

Per la Uiltrasporti [Signature]

Per la UGL TAF [Signature]

Per la Salpas ORSA [Signature]

Per la SLM Fasf Confsal [Signature]